

fatte dall'onorevole Degni, perchè ci sono alcuni Stati specialmente vicini ai confini orientali i quali hanno tutto l'interesse di affluire alle Università del Regno perchè la loro tradizione, la loro storia, la loro importanza ha sempre servito come centro di studi.

Da questo punto di vista accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Degni, per fatto personale.

DEGNI. Io non posso proprio capire le osservazioni del ministro confermate da quelle dell'onorevole Alessio: se si vogliono ammettere gli stranieri bisogna bene che dimostrino di profittare negli studi. Concediamo loro tutte le agevolazioni possibili, ma purchè diano prova di fare con profitto gli studenti delle nostre Università.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boggiano Pico.

BOGGIANO-PICO. In nessun momento come in questo interessa a noi di richiamare nelle nostre Università quanto più è possibile studenti stranieri i quali, come ricordava il collega Alessio, desiderano di frequentare gli istituti del Regno.

Possò testimoniare che da Nazione a noi molto legata per vincoli di tradizioni e di simpatie personali, la Rumenia, si desidera in larga misura di poter mandare gli studenti rumeni nelle Università italiane, e questo specialmente perchè le condizioni particolari della moneta a loro vietano di continuare gli studi in Università di altri paesi a noi vicini, come la Francia.

Vi sarebbe dunque una larga affluenza di studenti specialmente rumeni, non solo nei nostri istituti speciali di commercio, ma anche nelle Università.

È questo del resto un desiderio replicatamente espresso dal presidente del Consiglio che ne faceva anche a me parola durante la Conferenza di Genova; e il signor Bratianu ripetutamente, ed il ministro di Rumenia a Roma, hanno chiesto un trattamento di favore per gli studenti rumeni.

È evidente che questa agevolazione non potrebbe servire che a meglio stringere e a cementare vieppiù i vincoli di simpatia e di affetto che ci uniscono a quella Nazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Devo far notare all'amico Degni che se egli rilegge con attenzione l'articolo troverà

che è detto soltanto per i primi due anni. Ora egli comprenderà benissimo che questa gente, che viene da paesi di lingua e di abitudini diverse, non può mettersi in condizioni nel primo anno di poter sostenere gli esami alla pari con gli studenti nostri. Prego quindi l'onorevole Degni di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Degni propone la soppressione dell'aggiunta all'articolo 87.

Metto dunque a partito quest'aggiunta. Coloro che ne vogliono la soppressione voteranno contro.

(È approvato).

Art. 115.

« È sostituito il seguente: »

« In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, è iscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione lo ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-21.

« In aumento di questo fondo è iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-21, in dipendenza dell'aumento portato dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 1058.

« Il fondo predetto sarà per metà distribuito alle Università e agli istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi assegnandosi a ciascuna Università od istituto superiore una quota-parte del fondo nella proporzione del contributo che ciascuna Università o ciascuno istituto d'istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-1921.

« L'altra metà dello stesso fondo resta a disposizione del ministro della pubblica istruzione per assegni a istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facoltà, scuole od istituti.

« La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna Università o istituto superiore sarà erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della scuola od istituto superiore, sia in aumento delle dotazioni dei singoli istituti o scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie ».